



Tribunale di Verona

Seconda Sezione Civile, fallimentare e delle esecuzioni forzate

Nella procedura esecutiva immobiliare N. 16/2025 R.G.

Promossa da

[REDACTED]

Contro

[REDACTED]

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE EX ART. 624 BIS CPC

Il Giudice dell'esecuzione,

— preso atto della richiesta di sospensione del processo esecutivo avanzata dal creditore procedente e rilevato che non vi sono ulteriori creditori muniti di titolo esecutivo /e da tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo/ e rilevato che Agenzia delle Entrate vanta un credito inferiore alla soglia stabilita dall'art. 76 Dpr 602/73 e non potrebbe dare impulso alla procedura;

— ritenuto che l'istanza sia ammissibile perché proposta almeno venti giorni prima del termine fissato per il deposito di offerte di acquisto;

— tenuto conto dell'adesione all'istanza del debitore;

— visto l'art. 624-*bis* c.p.c.

SOSPENDE

il processo di esecuzione sino al 24/06/2028

AVVISA

che, in qualsiasi momento, su richiesta di uno dei creditori muniti di titolo, l'ordinanza di sospensione sarà revocata con immediata fissazione dell'udienza per la prosecuzione del processo esecutivo e che non saranno concesse ulteriori sospensioni

DISPONE

la pubblicazione di questo provvedimento sul sito Internet entro 5 giorni.

Si comunichi al debitore, ai creditori, al custode e al delegato.

Verona, 24/06/2026

Il Giudice dell'Esecuzione
Francesco Fontana